

UN RESPONSO DI TREBAZIO?

1. — La pubblicazione del primo libro dei *sermones*, avvenuta intorno al 35 a. C., destò contro Orazio non poche critiche. Questo spiega il tema della satira con cui si apre il libro secondo della raccolta, pubblicato qualche anno dopo. Il *sermo* 2.1 è, infatti, tutto volto a giustificare il dileggio satirico, quando esso provenga da una persona sicuramente per bene e quando si riferisca a persona altrettanto sicuramente per male¹.

È noto che la struttura formale della satira 2.1 è costituita da una sorta di dialogo tra Orazio ed il giureconsulto C. Trebazio Testa, grande amico di Augusto. A Trebazio, che inizialmente gli consiglia di starsene quieto con i versi satirici (vv. 4-6: *Trebati, / quid faciam praescribe, 'quiescas'. ne faciam, inquis, / omnino versus? 'aio'*), il poeta replica con sempre nuovi argomenti per cercare di indurlo a conclusioni meno rigorose. E finalmente Trebazio (vv. 78-86) si avvia a cedere. «Io non ho nulla da ridire alle tue ragioni sul piano morale, ma sul piano giuridico ti avverto che ti può essere scomodo ignorare quanto si ricava da leggi inviolabili: *si mala condiderit in quem carmina, ius est iudiciumque*». Al che Orazio è pronto a ribattere: «sta bene se *mala carmina*; ma non è diverso se si tratta di *carmina bona*, giudicati tali da Augusto?». Che succede, insomma, se taluno ha «latrato», integro lui, contro un altro che è degno di disprezzo? In tal

* In *Atti Acc. Pontaniana* 32 (1983) 190 ss.

¹ Sul tema: H. ERMAN, *Tabulae iudicii?*, in *ZSS.* 17 (1896) 334 ss.; S. BRASSLOFF, *Zu Horaz Serm. II, 1, 74 ff.*, in *ZSS.* 27 (1906) 210 ss.; A. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano, 1. Età repubblicana* (1979) 106 ss. e nt. 35 (con altra bibliografia). Sulla questione della scrittura del *iudicium*: A. BISCARDI, *Contro la oralità della formula processuale classica*, in *St. Biondi* 1 (1965) 647 ss., spec. 664 ss.; G. SACCONI, *Studi sulla «litis contestatio» nel processo formulare* (1982) 21 ss., con altra bibliografia. Breve revisione dell'argomento, da ultimo, in: A. D. LEEMAN, *Die Konsultierung des Trebatius: Statuslehre in Horaz, Serm. 2, 1*, in *Fs. R. Mußb* (Innsbruck 1983) 209 ss.

caso, è la conclusione di Trebazio, te la caverai: « *solventur risu tabulae, tu missus abibis* ».

Generalmente, almeno per quel che mi consta, i commentatori della satira oraziana non vanno oltre la puntualizzazione della differenza, così finemente tracciata, tra *mala* e *bona carmina* « *in aliquem* »: i primi (i « *mala carmina* ») nel senso di versi puramente malevoli, cioè ingiuriosi, diffamatori; i secondi (i « *bona carmina* ») nel senso di versi offensivi, ma fondati saldamente sul vero, e appunto perciò privi di carica lesiva dell'altrui reputazione. Quel che si è forse mancato di avvertire, o almeno di sottolineare a sufficienza, è che la distinzione tra *mala* e *bona carmina* è degna per l'appunto del giurista Trebazio e che tutto quanto il nostro *sermo* non « finge » un dibattito tra il poeta e Trebazio, ma piuttosto « finge di fingere » quel dibattito.

In altri termini, se Orazio si è avventurato a configurare un dialogo tra lui e Trebazio, e se quel dialogo egli lo ha concluso con un *responsum* favorevole dell'influente giurista, ciò non può essere stato frutto di pura immaginazione poetica, ma deve essere stata la risultanza di un reale scambio di idee intercorso tra i due, nonché di una implicita autorizzazione da parte di Trebazio a far uso del suo nome (e di quello di Augusto) nel prospettare l'argomento decisivo che sottrae le satire oraziane ad ogni rischio giudiziario.

2. — Questa ipotesi, se attendibile, rafforza sensibilmente l'orientamento di chi, ponendosi sulle tracce di una breve nota pubblicata nel 1896 da H. Erman, vuol dare un senso giuridico preciso, e non approssimativo, a quanto si legge negli ultimi versi del *sermo* 2.1.

Se dietro quelle parole vi è un *responsum* confidenziale di Trebazio, le parole vanno esaminate nel loro esatto significato. Via, dunque, certe interpretazioni avventate del passato e del presente, che si fanno forti della presunta superficialità di Orazio in materia di diritto. Domandiamoci quali cose possa aver detto al poeta, sia pure in un orecchio, il « *doctus Trebatius* ».

Quattro cose, almeno a mio parere.

Primo: la fattispecie dei versi satirici non è perseguita in esplicito da nessuna legge, ma va rapportata interpretativamente a certe « *sanctae leges* ».

Secondo: dalle *sanctae leges* di cui sopra si deduce che l'autore di « *mala carmina in aliquem* » si espone ad « *ius iudiciumque* ».

Terzo: non è da considerare autore di *mala carmina* a sensi di

legge chi abbia scritto « *bona carmina* » e sia stato perciò « *laudatus iudice Caesare* ».

Quarto: se l'autore di *bona carmina*, nel senso ora detto, viene esposto ad *ius iudiciumque*, « *solventur risu tabulae* » e sarà mandato assolto.

3. — Esaminiamo ora partitamente le quattro proposizioni.

Prima proposizione (vv. 80-81): « *ut monitus caveas, ne forte negoti / incutiat tibi quid sanctorum inscitia legum* ». È chiaro che Trebazio non è in grado di indicare una legge specifica, ma che egli vede (o intravede) nel complesso delle leggi vigenti la possibilità di procurare guai giudiziari all'autore di versi satirici. Perciò, mentre va esclusa la esistenza di una legge « ad hoc », di cui nessuno sa o dice niente, non va sottovalutata la possibilità che l'allusione sia alla *lex Cornelia de iniuriis* dell'81 a. C., o più probabilmente alle *XII tabulae*.

Seconda proposizione (vv. 82-83): « *si mala condiderit in quem quis carmina, ius est / iudiciumque* ». L'allusione si chiarisce, anche se non diventa evidente. « *Ius est(o) iudiciumque* » non sta ad indicare il processo criminale, e tanto meno la repressione *extra ordinem*, ma mette a fuoco il processo privato nella sua duplice fase: *in iure* e *apud iudicem*. Tutto fa pensare che le *sanctae leges* di Trebazio siano quelle delle *XII tabulae*, e precisamente le disposizioni sull'*iniuria*, con tutto il vasto bagaglio delle interpretazioni e degli sviluppi successivi: interpretazioni e sviluppi che effettivamente portarono, nel primo secolo a. C., a poter promuovere l'*actio iniuriarum (aestimatoria)* contro l'autore di scritti (*versus, libelli, tabulae*) di carattere inammissibilmente diffamatorio.

Terza proposizione (vv. 83-84): « *esto, si quis mala: sed bona si quis / iudice condiderit laudatus Caesare?* ». Ecco l'esimente: l'aver scritto e diffuso versi che l'opinione pubblica, e primo e più autorevole fra tutti il *princeps* Augusto, abbia ritenuto degni di approvazione. « *Iudice Caesare* » non deve far intendere, come è avvenuto ad alcuni studiosi, che Orazio (cioè, alle sue spalle Trebazio) si riferisca ad un processo *extra ordinem* rimesso al giudizio di Augusto. Qui il riferimento è all'*auctoritas Augusti*, all'ascendente sociale del principe. L'*actio iniuriarum*, essendo *in aequum concepta*, invita il giudice a condannare il convenuto solo in quanto sia *aequum*, cioè (si badi) conforme alle valutazioni correnti nella società romana. Quale migliore e più autorevole interprete di quelle valutazioni che il *princeps* Augusto, di cui Trebazio è amico?

Quarta proposizione (v. 86): « *solventur risu tabulae, tu missus abibis* ». Che si intende per « *tabulae* » e che vuol dire che esse (ove i *carmina* siano *bona* perché approvati persino da Augusto) « *solventur risu* »?

S. Brassloff ha già minuziosamente criticato talune insostenibili, addirittura grottesche, interpretazioni piú antiche: le *tabulae* nel senso degli scranni su cui siedono (e si agitano ridendo) i giudici; le *tabulae* nel senso delle tavolette distribuite ai giurati (di un processo criminale) per segnarvi il voto; le *tabulae* nel senso di quelle su cui sono scritte le satire. Troppo azzardata è, peraltro, anche l'interpretazione del Brassloff secondo cui le *tabulae* sarebbero quelle della *testatio* in cui potrà essere riferita l'approvazione di Augusto: *tabulae* la cui apertura (« *solventur* ») determinerà solo un coro di applausi festosi per Orazio da parte dei giudici. E ancora piú azzardata è la tesi di A. Manfredini, il quale pensa alle *tabulae* in cui si immagina attestato il responso trebaziano dei vv. 82-83 (« *si mala condiderit rell.* ») e suppone che il dissuggellamento di esse, il loro « *solvi* », dopo che si sia venuti a conoscere la lode di Augusto, ad altro non potrà indurre i giudici che al riso.

Non vi è dubbio che il parere di Augusto avesse socialmente molto peso, ma è poco credibile (e del tutto difforme dalla politica di Augusto) che a quei tempi lo si producesse addirittura in giudizio mediante un documento di *testatio*; né, d'altro canto, è da pensare che Trebazio voglia dire, nel v. 86, che il suo precedente « responso » (quello dei vv. 82-83) sia da portare tuttora in giudizio.

4. — Le sole interpretazioni che restano, del v. 86, sono due: quella, abbastanza diffusa, per cui le *tabulae* sono le tavole della legislazione decemvirale; oppure quella, sostenuta da una serie di studiosi che va dall'Erman sino ad A. Biscardi, per cui le *tabulae* sono le tavolette del *iudicium* « contestato » *in iure*.

La prima interpretazione è certamente legittimata dal richiamo alle « *sanctae leges* » (cioè, abbiamo detto, alle *XII tabulae*) che si incontra nei vv. 80-81, ma dà luogo ad una figura poco riverente: quella delle *XII* tavole che si scioglieranno o si disfarranno (« *solventur* ») tra le risate.

La seconda interpretazione è a tutta prima piú seducente, sopra tutto se si ricordi che « *solvere tabulas* » è la locuzione d'uso per indicare l'apertura di un dittico o di un polittico; ma poi, a meglio pensarci, finisce per deludere. L'assoluzione del poeta non dipenderà dall'« apertura » del libello formulare da parte del giudice (o dei giudici),

